

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 12/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì 12/04/2022

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 11 aprile 2022

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di aprile dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e ventiquattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **386** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 24/2009 RECANTI MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VALLE D'AOSTA, APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 514 DEL 9 MARZO 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come modificata con le leggi regionale 1° agosto 2011, n. 18 e 29 marzo 2018, n. 5;

Dato atto che la Giunta medesima ha già provveduto alla definizione degli argomenti di cui all'articolo 11 della l.r. 24/2009 con la propria deliberazione n. 514 del 9 marzo 2012, successivamente modificata con le deliberazioni n. 1847 del 19 dicembre 2014 e n. 409 del 19 aprile 2021;

Ritenuto necessario aggiornare il quadro delle disposizioni attuative al fine di consentire la piena applicazione della l.r. 24/2009, favorendo la riqualificazione degli edifici esistenti anche qualora siano caratterizzati da volumetrie importanti, senza che ciò comporti la realizzazione di nuovi piani né l'occupazione di nuovo suolo libero;

Ritenuto opportuno, in particolare, sentiti i competenti uffici, ammettere l'applicazione dei benefici volumetrici previsti dall'articolo 2 della l.r. 24/2009 agli edifici con volume superiore ai tremila metri cubi, purché realizzati entro il limite della sagoma dell'edificio stesso, senza la necessità di verificare l'ammissibilità del volume totale incrementato dall'applicazione della l.r. 24/2009 in relazione al piano regolatore;

Costatato che l'esigenza sopra evidenziata dai competenti uffici richiede l'aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 9 marzo 2012 avente ad oggetto "Nuove disposizioni attuative della l.r. 24/2009", già modificata e integrata dalle deliberazioni n. 1847 del 19 dicembre 2014 e n. 409 del 19 aprile 2021, come di seguito illustrato:

- alla tabella TAB.1 - *CONDIZIONI DI INTERVENTO ARTICOLO 2* del capitolo 4.1 – *Interventi di cui all'art. 2 della l.r. 24/2009*, nella colonna "VERIFICA V_{PRG} (SI/NO)" in corrispondenza della riga relativa ai volumi "V > 3001 mc senza o con aumento delle unità immobiliari" è inserita la seguente nuova nota: "*Per gli interventi di ampliamento fino al 20% su edifici il cui volume esistente (VE) sia superiore a 3.001 m³, qualora l'ampliamento sia collocato fuori dalla sagoma dell'edificio, è richiesta la verifica del volume ammesso dal PRG: l'intervento è ammissibile solamente se il volume incrementato è inferiore o uguale al volume ammesso dal PRG aumentato del 20%.

La verifica con il volume del PRG non è richiesta, invece, nei casi in cui il volume in ampliamento venga collocato all'interno della sagoma dell'edificio, ad esempio per gli interventi volti a chiudere logge, porticati, pilotis e simili, nonché per gli interventi finalizzati a completare l'ultimo piano del fabbricato entro il limite del sedime del fabbricato stesso."

- alla tabella TAB.2 - *CONDIZIONI DI INTERVENTO ARTICOLO 3* del capitolo 4.2 – *Interventi di cui all'art. 3 della l.r. 24/2009*, nella colonna "VERIFICA V_{PRG} (SI/NO)" in corrispondenza della riga relativa ai volumi "V > 3001 mc senza o con aumento delle unità immobiliari" è inserita la seguente nuova nota: "*Per l'applicazione dell'articolo 3 su fabbricati con volume esistente (VE) superiore a 3.001 m³ è richiesta la verifica con il volume ammesso dal PRG: l'intervento è ammissibile solamente se il volume incrementato è inferiore o uguale al volume ammesso dal PRG aumentato del 35%."

- Il capitolo 6.4 – *VOLUME TOTALE*" è sostituito con il seguente:

"Il volume totale si intende il volume esistente (V_E) incrementato della percentuale di ampliamento del volume esistente medesimo (V_E) prevista dalla l.r. 24/2009. Il calcolo del volume totale è dato dalla seguente formula:

$$V_{TOT} = V_E + \% V_E$$

Nei casi di applicazione dell'articolo 2 con ampliamenti volumetrici collocati fuori sagoma e in tutti i casi di applicazione dell'articolo 3 della l.r. 24/2009 su edifici aventi il volume esistente superiore a 3001 m³ il volume totale dovrà risultare inferiore o uguale al volume ammesso dal PRG, valutato al momento dell'intervento, aumentato del 20% nel caso dell'articolo 2 e del 35% nel caso dell'articolo 3:

- ARTICOLO 2: $VTOT \leq VPRG + 20\%$ SE IL VOLUME DI AMPLIAMENTO È COLLOCATO FUORI SAGOMA

- ARTICOLO 3: $VTOT \leq VPRG + 35\%$ IN TUTTI I CASI DI APPLICAZIONE

Limitatamente alle abitazioni permanenti o principali e agli ex rurali, nel calcolo dell'ampliamento volumetrico è computabile anche il volume relativo ai piani seminterrati, a prescindere dall'utilizzo, applicando le seguenti formule:

$$V_{TOT} = V_E + \% (V_E + V_{E \text{ piano seminterrato}})$$

Il volume totale (V_{TOT}) comprende anche gli eventuali spessori derivanti dagli interventi necessari per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio.”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d) della l.r. 24/2009, è stata raggiunta l'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali in merito alla presente proposta di deliberazione della Giunta regionale, con nota pervenuta in data 29 /03/2022, prot. n. 3695;

Considerato che la Commissione consiliare competente è stata sentita in data 29/03/2022 in merito ai contenuti della presente deliberazione e che ha espresso parere favorevole, pervenuto con nota in data 31 /03/2022, prot. n. 3706;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura pianificazione territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche da apportare alle disposizioni attuative della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come di seguito esplicitate:
 - alla tabella TAB.1 - *CONDIZIONI DI INTERVENTO ARTICOLO 2* del capitolo 4.1 – *Interventi di cui all'art. 2 della l.r. 24/2009*, nella colonna “VERIFICA V_{PRG} (SI/NO)” in corrispondenza della riga relativa ai volumi “ $V > 3001$ mc senza o con aumento delle unità immobiliari” è inserita la seguente nuova nota: “*Per gli interventi di ampliamento fino al 20%

su edifici il cui volume esistente (V_E) sia superiore a 3.001 m^3 , qualora l'ampliamento sia collocato fuori dalla sagoma dell'edificio, è richiesta la verifica del volume ammesso dal PRG: l'intervento è ammissibile solamente se il volume incrementato è inferiore o uguale al volume ammesso dal PRG aumentato del 20%.

La verifica con il volume del PRG non è richiesta, invece, nei casi in cui il volume in ampliamento venga collocato all'interno della sagoma dell'edificio, ad esempio per gli interventi volti a chiudere logge, porticati, pilotis e simili, nonché per gli interventi finalizzati a completare l'ultimo piano del fabbricato entro il limite del sedime del fabbricato stesso.”.

- alla tabella TAB.2 - *CONDIZIONI DI INTERVENTO ARTICOLO 3* del capitolo 4.2 – *Interventi di cui all'art. 3 della l.r. 24/2009*, nella colonna “VERIFICA V_{PRG} (SI/NO)” in corrispondenza della riga relativa ai volumi “ $V > 3001 \text{ mc}$ senza o con aumento delle unità immobiliari” è inserita la seguente nuova nota: “*Per l'applicazione dell'articolo 3 su fabbricati con volume esistente (V_E) superiore a 3.001 m^3 è richiesta la verifica con il volume ammesso dal PRG: l'intervento è ammissibile solamente se il volume incrementato è inferiore o uguale al volume ammesso dal PRG aumentato del 35%.”.

- Il capitolo 6.4 – *VOLUME TOTALE*” è sostituito con il seguente:

“Il volume totale si intende il volume esistente (V_E) incrementato della percentuale di ampliamento del volume esistente medesimo (V_E) prevista dalla l.r. 24/2009. Il calcolo del volume totale è dato dalla seguente formula:

$$V_{TOT} = V_E + \% V_E$$

Nei casi di applicazione dell'articolo 2 con ampliamenti volumetrici collocati fuori sagoma e in tutti i casi di applicazione dell'articolo 3 della l.r. 24/2009 su edifici aventi il volume esistente superiore a 3001 m^3 il volume totale dovrà risultare inferiore o uguale al volume ammesso dal PRG, valutato al momento dell'intervento, aumentato del 20% nel caso dell'articolo 2 e del 35% nel caso dell'articolo 3:

- ARTICOLO 2: $VTOT \leq VPRG + 20\%$ SE IL VOLUME DI AMPLIAMENTO È COLLOCATO FUORI SAGOMA

- ARTICOLO 3: $VTOT \leq VPRG + 35\%$ IN TUTTI I CASI DI APPLICAZIONE

Limitatamente alle abitazioni permanenti o principali e agli ex rurali, nel calcolo dell'ampliamento volumetrico è computabile anche il volume relativo ai piani seminterrati, a prescindere dall'utilizzo, applicando le seguenti formule:

$$V_{TOT} = V_E + \% (V_E + V_{E \text{ piano seminterrato}})$$

Il volume totale (V_{TOT}) comprende anche gli eventuali spessori derivanti dagli interventi necessari per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio.”;

- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.